



COMUNE DI PIANORO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI
(Legge n. 337 del 18 marzo 1968)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 26.09.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI (Legge n. 337 del 18 marzo 1968)

Art. 1

Disposizioni Generali

Le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti sono disciplinate, oltre che dalla legge 18 marzo 1968 n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento e dalle norme degli altri regolamenti comunali, in quanto applicabili.

Art. 2

Definizione di Spettacoli Viaggianti

Per spettacoli viaggianti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono: circhi equestri e ginnici, attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, parchi permanenti e comunque tutte quelle attività contenute nell'apposito elenco delle attrazioni tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di cui al Decreto Interministeriale 23/4/1969 e successivi aggiornamenti.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, che restano disciplinati dalla normativa vigente in materia e dagli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora innanzi denominato per brevità T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 3

Destinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 2 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della legge 337 del 18 marzo 1968.

Tali aree sono individuate con atto del Funzionario Coordinatore dell'Area competente, sentiti l' Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e la Polizia Municipale, e aggiornate almeno una volta all'anno; in caso di mancato aggiornamento si intendono confermate le ultime individuazioni.

Art. 4

Concessione delle aree

La concessione delle aree per l'installazione e l'esercizio dello spettacolo viaggiante è rilasciata direttamente dal Funzionario Coordinatore dell'Area competente a ogni singolo esercente che ne abbia fatto regolare richiesta, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 5

Presentazione della domanda

La richiesta di concessione deve essere presentata al Comune in carta legale almeno 2 (due) mesi prima dalla data di inizio dell'attività.

Nella domanda deve essere elencato e specificato quanto segue:

generalità del titolare dell'attrazione: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio (registro delle imprese) e numero di partita Iva, numero di telefono e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;

periodo per il quale si richiede l'autorizzazione

tipo di attrazione che si intende installare come da elenco di cui al Decreto

Interministeriale del 23/4/1969 e successivi aggiornamenti, nonché superficie di occupazione, numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi al seguito; presenza, numero e tipo di animali (solo per i circhi).

Alla domanda dovranno essere allegati:

copia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale nel caso di società;

copia del pagamento della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

certificato di collaudo annuale delle strutture rilasciata da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale;

documentazione varia riguardante: descrizione della struttura, capienza, materiali usati; certificazione degli impianti elettrici, di riscaldamento e fonici; tipologia dell'impianto di scarico delle acque nere; attestazione di idoneità per i componenti la squadra antincendio ecc. (solo per i circhi);

eventuale autorizzazione del proprietario dell'area in caso di terreno privato;

copia del nulla-osta S.I.A.E. ove rilasciato.

Le domande presentate fuori termine verranno prese in considerazione nell'ordine di presentazione al protocollo del comune solo se le aree di cui al precedente art. 3 risultino disponibili per il periodo richiesto.

Art. 6

Criteri per l'assegnazione delle aree

Nel caso in cui più imprese di spettacolo viaggiante richiedano la medesima area nello stesso periodo, il Funzionario Coordinatore rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto considerando come priorità la maggiore anzianità di presenza sul territorio comunale, riferita alla stessa tipologia di attrazione e per la stessa manifestazione.

La sostituzione dell'attrazione con altra della stessa tipologia comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata.

L'assenza per due anni consecutivi, indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le cause, comporta la perdita dell'anzianità di presenza acquisita.

In caso di parità di presenze verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (Registro Imprese).

Art. 7

Successione – Subingressi

La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto a pensione, per invalidità o per subingresso per atto tra vivi comporta al successore o al subentrante nuovo titolare il riconoscimento dell'anzianità di presenza maturata. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione della ditta individuale, la società mantiene l'anzianità di presenza.

Art. 8

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, anche in forma temporanea, è subordinato al rilascio della licenza ai sensi dell'art.69 del TULPS nonché dell'art.19 comma 1 n.6 e comma 4 del DPR 24.7.1977 n. 616.

Il rilascio dell'autorizzazione e quindi l'esercizio dell'attività sono subordinati alla presentazione, da parte del titolare dell'attrazione, della dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni in conformità alle prescrizioni e alle avvertenze indicate sul verbale di collaudo delle strutture, nonché al preventivo pagamento del canone di

concessione di occupazione di suolo pubblico.

In caso di attività per le quali è prevista la presenza contemporanea di oltre 200 persone deve essere richiesto dal titolare dell'attrazione, terminato il montaggio delle strutture, il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il concessionario, al momento del ritiro della concessione, deve versare presso l'Ufficio Economato un deposito cauzionale di Euro 150 a titolo di rimborso parziale o totale delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il ripristino dell'area occupata. Qualora risultino danni arrecati all'area pubblica, detta cauzione verrà introitata dal comune previa comunicazione all'interessato, con riserva di agire per via legale per il risarcimento di danni di entità superiore.

In caso contrario, al momento della partenza, su richiesta dell'interessato e previa verifica delle condizioni dell'area occupata, il deposito versato verrà restituito presso l'Ufficio Economato.

Art. 9

Disposizioni particolari per i circhi

L'eventuale presenza di animali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Veterinario dell'Ausl competente e dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Art. 10

Gestione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima; può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purché maggiorenni.

È vietata ogni forma di subconcessione delle aree.

Eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca immediata della concessione.

Art.11

Obblighi del concessionario

I titolari delle licenze di esercizio dello spettacolo viaggiante devono:

- a) garantire il corretto montaggio delle strutture e il costante mantenimento in perfetta efficienza e funzionalità delle strutture installate e dei relativi componenti;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità del pubblico che accede alle attrazioni e di coloro che gravitano nell'area di pertinenza;
- c) provvedere affinché le emissioni sonore e l'uso degli amplificatori collegati all'esercizio dell'attività siano contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- d) provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- e) tenere pulita l'area occupata e quella immediatamente circostante se interessata da rifiuti riconducibili all'attività;
- f) restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata;
- g) esporre nell'attrazione in modo ben visibile l'autorizzazione comunale;
- h) non installare attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate;
- i) rispettare i regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché i regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- j) rispettare la normativa igienico-sanitaria in caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- k) rispettare gli orari dell'attività stabiliti nell'autorizzazione.

Art. 12 **Periodo e durata delle concessioni**

L'assegnazione delle aree di cui all'art. 3 del presente regolamento è consentita in tre periodi dell'anno:

periodo primaverile e pasquale (dal 1° aprile al 15 maggio)
periodo estivo (dal 15 luglio al 31 agosto)
periodo autunnale (dal 15 settembre al 31 ottobre).

L'occupazione delle aree all'interno dei tre periodi ha la durata massima di giorni 20.

E' concesso inoltre un periodo non superiore a 3 giorni per il montaggio e altrettanti per lo smontaggio, salvo eventuali cause oggettive ostaive.

Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante per la durata massima della manifestazione stessa.

Art. 13 **Carovane di abitazione e carriaggi**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi ha luogo nelle località stabilite dal Funzionario Coordinatore dell'Area competente sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e della Polizia Municipale. Ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze dell'area di plateatico.

Art. 14 **Eventuali concessioni di aree private**

La concessione di aree private per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è subordinata al preventivo nulla-osta della proprietà. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e al rispetto del presente regolamento. Per l'allestimento e il funzionamento delle attrazioni rimangono confermate le prescrizioni di cui al precedente art.8.

Art. 15 **Disposizioni integrative**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme dei regolamenti comunali applicativi nonché quanto previsto dalla legge 337 del 18 marzo 1968 e quant'altro ricollegabile all'esercizio dell'attività.

Art. 16 **Sanzioni**

Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti senza autorizzazione o prima di averla ottenuta e non rispetti le norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25 ad Euro 500 con le modalità di cui alla Legge 689/1981.

Art. 17 **Decadenza e revoca della concessione**

Il concessionario decade dalla concessione qualora non occupi l'area assegnata entro 5 giorni dalla data prevista senza produrre giustificati motivi.

La concessione dell'area e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività possono essere revocate per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o anche in conseguenza di comportamenti del concessionario non conformi al presente regolamento.

In tal caso lo stesso potrà essere escluso da nuove concessioni fino alla durata di due anni.